

OSSERVIAMO ora i *Benefizj* usati sotto gli antichi Re , ed Imperadori. Giudicò il Du-Cange , che fossero anche appellati *Honores* ; nè mancano esempli , che paiono proprj per tale sentenza . Per lo più nondimeno tengo io , che col nome di *Onori* fossero diseguate le Dignità , e le Cariche onorevoli , come di Duca , Marchese , Conte &c. Nella Legge Longobardica 24. di Lodovico Pio abbiamo : *Si liber homo aut ministerialis Comitibus hoc fecerit , Honorem qualemcumque habuerit , sive Beneficium amittat .* Quì si distingue l' *Onore* dal *Benefizio* . E Carlo M. nella Legge IX. parlando de' Giudici , e de gli Avvocati , così dice : *Et qui hoc non fecerint , Beneficium , & Honorem perdant . Similiter & si Bassi (lo stesso che Vassi) hoc non adimpleverint Beneficium , & Honorem perdant . Et qui Beneficium nostrum habuerit , bannum nostrum solvat .* Ascoltiamo ora il Bignon nelle Annotazioni a Marcolfo , là dove scrive : *Beneficii nomine ea prædia dicta , quæ pro servitio militari a Rege , sive etiam ab aliis , concedebantur , quæ Feuda posteritas dixit .* Porto io all'incontro primieramente opinione , che sotto i Re Carolini la voce *Beneficium* abbracciava non solo i fondi dati a godere pel servizio militare , ma anche per l'onorevole servizio de' Cortigiani , ed altri Ministri del Palazzo , o della Giustizia . Secondariamente si concedevano questi per lo più da goderli solamente durante la vita de' Beneficiati . Si osserva tuttavia questo rito ne' *Benefizj Ecclesiastici* goduti finchè vive il Beneficiato , e che non gli si possono levare , se non per suo delitto , e colpa . E quando sia così si vengano a ravvisare diversi da i Feudi . Nel Tom. I. Veter. Script. de' PP. Martene , e Durand abbiamo un Diploma di Lottario I. Augusto dell' Anno 847. dov' egli concede ad un Ruggieri Laico , *Ministeriali Matfridi illustris Comitibus in Pago Riboriense , in Comitatu Juliacensi , Capellam juris nostri &c. quatenus diebus vitæ suæ teneat .* Aggiugne ancora : *De jure nostro in jus , & dominationem ipsius cunctis vitæ suæ diebus transfundimus .* Così nel Tomo III. dello Spicil. Dacheriano dell' ultima edizione , i Monaci di Vienna nel 1025. concedono alcune terre *Wagoni & uxori ejus Eldelæ quamdiu Eldela vixerit , ut ejus vir , & ipsa nomine Beneficii serviant Deo , Sancto Andrea , & Monachis .* Nel Tomo medesimo all' Anno 887. il Vescovo di Vienna concede a Teuberto Conte la Villa Mantula *jure Beneficiario , ut quamdiu ipse Comes , & Uxor ejus carne vixerint , eandem Villam lege Beneficiaria usuque fructuario teneant .* Oltre a ciò in que' tempi i *Benefizj* si confondevano colle *Precarie* o *Prestarie* , oggidì *Livelli* ; se non che questi si concedevano per Anni 29. o fino alla terza generazione , o ad altri tempi , ed uopo era di rinnovarli ad ogni quinto Anno , o più tardi : Laddove i *Benefizj* si concedeano per tutta la vita del Beneficiato , nè occorreva la rinovazione . Veggasi Marcolfo nel Libro II. Formula V. cioè *Precaria de Villa* , fatta a Marito , e Moglie . Ivi si legge : *Ut ipsa Villa , dum advivimus , aut qui pari suo ex nostris supprestitis* (in ve-